

Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio di vigilanza

BCE - PUBBLICO

All'Amministratore Delegato dell'ente significativo

SSM-2020-0315

Francoforte sul Meno, 28 luglio 2020

Oggetto: Politiche di remunerazione nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)

Egregio Amministratore Delegato,

la BCE continua a dedicare molta attenzione alle politiche di remunerazione delle istituzioni finanziarie soggette alla propria vigilanza e, in particolare, al potenziale impatto di tali politiche sul mantenimento di una solida base patrimoniale. Analogamente alle politiche di distribuzione dei dividendi (cfr. la Raccomandazione BCE/2020/35¹), la politica di un ente creditizio relativa alla componente variabile della remunerazione può esercitare un significativo effetto avverso sulla sua base patrimoniale.

La BCE ritiene che il livello dell'incertezza economica connessa alla pandemia di coronavirus (COVID-19) resti elevato e che, pertanto, gli enti creditizi debbano detenere un ammontare di capitale sufficientemente cospicuo da assorbire le perdite potenziali e da sostenere l'economia reale erogando credito alle famiglie e alle imprese, di piccole e grandi dimensioni. Nelle precedenti interazioni con gli enti creditizi² e le associazioni bancarie, la BCE ha già auspicato che gli enti adottassero un orientamento prudente e prospettico nelle decisioni sulle rispettive politiche di remunerazione, in linea con la dichiarazione dell'Autorità bancaria europea "Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration" e con la Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (CERS/2020/7)⁴.

Nella propria raccomandazione il CERS indica il principio di proporzionalità quale criterio fondamentale per la sua attuazione. Questo principio deve orientare anche l'attuazione delle aspettative di vigilanza della BCE esposte di seguito, poiché la situazione degli enti differisce notevolmente in base a fattori quali prassi di remunerazione, modello imprenditoriale e dimensioni.

Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

¹ Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19 (BCE/2020/35).

² Lettera annuale sulle politiche relative alla remunerazione variabile dell'ente significativo, Banca centrale europea, 21 gennaio 2020.

^{3 &}lt;u>Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration,</u> Autorità bancaria europea, 31 marzo 2020.

⁴ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni del corso della pandemia di COVID-19 (CERS/2020/7).

Tenuto conto di queste considerazioni, la BCE si attende che il Suo ente adotti estrema moderazione per quanto riguarda i pagamenti della componente variabile della remunerazione fino al 1° gennaio 2021, specialmente quelli in favore dei membri del personale individuati come "soggetti che assumono rischi significativi", in quanto tali pagamenti possono determinare un deterioramento dell'ammontare o della qualità del capitale totale della banca. Peraltro, il Suo ente dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di preservare o ricostituire una solida base patrimoniale, alla luce delle possibili conseguenze della pandemia di COVID-19. Ci aspetteremmo pertanto che il Suo ente valuti in quale misura sia possibile ridurre il pagamento della componente variabile della remunerazione.

In ogni caso, qualora tale riduzione non sia attuabile, il Suo ente dovrebbe contemplare la possibilità di differire la componente variabile per gran parte su un periodo più lungo, nonché di erogarla sotto forma di strumenti⁵.

Le aspettative di vigilanza delineate in precedenza non dovrebbero esporre il Suo ente a controversie o rischi legali. Pertanto, non si applicano ai casi in cui il Suo ente è soggetto all'obbligo giuridico di pagamento della componente variabile della remunerazione.

L'effetto del pagamento della componente variabile sulla reputazione dell'ente nel contesto della crisi globale non dovrebbe essere sottovalutato, in particolare nel caso di singoli importi di entità notevole, e andrebbe tenuto in debita considerazione anche alla luce dell'importante ruolo delle istituzioni finanziarie nel far fronte alla crisi.

Inoltre il Suo ente non dovrebbe adottare misure di compensazione della riduzione o della perdita della componente variabile subita dal personale, in quanto ciò significherebbe eludere le disposizioni regolamentari pertinenti e le aspettative di vigilanza della BCE e pregiudicherebbe gli obiettivi generali perseguiti attraverso i provvedimenti menzionati.

L'adeguatezza delle politiche e prassi di remunerazione degli enti formerà parte della valutazione prudenziale nell'ambito dell'esercizio di monitoraggio attualmente svolto per esaminare la reazione degli enti alla pandemia di COVID-19 e, come di consueto, nel quadro dello SREP, il processo di revisione e valutazione prudenziale.

La BCE continuerà a valutare l'attuazione di queste aspettative di vigilanza nel corso del dialogo continuo fra il Suo ente e il gruppo di vigilanza congiunto pertinente alle condizioni illustrate in precedenza. La preghiamo di tenere regolarmente informato il gruppo di vigilanza congiunto in merito a ogni decisione sulla politica di remunerazione. Potranno essere emanate misure di vigilanza più stringenti sulla base delle analisi condotte sul singolo ente.

Infine, la BCE continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione economica e potrà aggiornare o modificare, ove necessario, le aspettative di vigilanza espresse nella presente comunicazione.

Con i più distinti saluti,

[firma]

Andrea Enria

⁵ Secondo la definizione dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera I), della CRD.